

Comune di Gignese

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 21/07/2015

OGGETTO:**DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU**

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. D'ONOFRIO GIUSEPPE - Sindaco	Sì
2. TITONE VINCENZO - Consigliere	Sì
3. MERLI ANGELO - Consigliere	No
4. ATTANASI SIMONA ARIANNA - Consigliere	Sì
5. TONDINA ROBERTO - Consigliere	Sì
6. DEL BUONO ANTONIO - Consigliere	No
7. PUGNO ROBERTO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MICHELE CRESCENTINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. D'ONOFRIO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 147/2013, n. 147, art. 1, comma 707, lettera a) che modifica il comma 1, art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 così come sostituito dall'art. 1, comma 707, Legge 147/2013 dispone che "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.;

- l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- l'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 228/2012, ha abrogato la riserva allo stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- l'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 dispone che: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione

di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

ATTESO che l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, precisa che *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire*

entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pur essendo stati predisposti con particolare attenzione verso il contenimento della pressione tributaria e tariffaria non hanno permesso il mantenimento delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2014, ma si è dovuto prevedere un incremento dello 0,16% per l'aliquota base e precisamente:

a) **1,02%** aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto;

b) **0,40%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);

c) **0,40%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);

d) **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 5 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133).

DATO ATTO che sono state previste le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2015:

a) detrazione di euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente;

b) detrazione di euro 200,00 (duecento/00) per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

DATO ATTO che l'aliquota dell' 1,02% è stata determinata variando in aumento di 0,26 punti l'aliquota base prevista dall'art.13, comma 6, D.L. 201/2011, mentre per le restanti aliquote non è stata effettuata alcuna variazione (aumento/diminuzione) sull'aliquota base fissata dal legislatore;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili di Servizio competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Essendo n. 5 i Consiglieri presenti, tutti votanti, con voti favorevoli cinque, contrari zero astenuti zero espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

Di determinare per l'anno 2015 le aliquote IMU e le detrazioni come di seguito:

- a) **1,02%** aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto;
- b) **0,40%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);
- c) **0,40%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);
- d) **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 5 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133).

Di dare atto che l'aliquota dell' 1,02% è stata determinata variando in aumento di 0,26 punti l'aliquota base prevista dall'art.13, comma 6, D.L. 201/2011; di dare atto che, per le restanti aliquote, non è stata effettuata alcuna variazione (aumento/diminuzione) sull'aliquota base fissata dal legislatore;

Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale (relativamente alle cat. A/1 - A/8 ed A/9) e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2015:

- a) detrazione di euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente;
- b) detrazione di euro 200,00 (duecento/00) per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Di prendere atto dell'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 ed in particolare delle seguenti disposizioni normative: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tributi di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma IV, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to D'ONOFRIO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to Dr. MICHELE CRESCENTINI

=====

Si attesta:

la copertura finanziaria (art.153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000)

la regolarità contabile/tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile

F.TO ROSITA MARI

la regolarità tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000),

Il Responsabile

F.to Dr. MICHELE CRESCENTINI

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Esecutiva in data 21/07/2015

perchè:

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale

F.to Dr. MICHELE CRESCENTINI

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: www.comune.gignese.vb.it per 15 giorni consecutivi (art.32 Legge 69/2009 e s.m.i.) a partire dal 11/08/2015

Il Segretario Comunale

F.to Dr. MICHELE CRESCENTINI

Verbale di deliberazione del Sindaco n. 14 del 21/07/2015.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU